# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 23 marzo 1990**

**che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

**(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**

(90/185/Euratom, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità [2], e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [3], in seguito denominata « sesta direttiva », modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE [4], gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni stipulate all'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva, il paragrafo 2, lettera b) della sezione II (fiscalità) dell'allegato VIII dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee [5] autorizza la Grecia ad esonerare talune attività specificate nell'allegato F della sesta direttiva;

considerando che per la Grecia un calcolo preciso della base può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro e che essa è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per le categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare la Grecia a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1989, la Grecia è autorizzata a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi degli avvocati e altri membri di libere professioni (allegato F, ex punto 2);

2) prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari (allegato F, punto 9);

3) erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico (allegato F, punto 12);

4) cessione di edifici e terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della sesta direttiva (allegato F, punto 16);

5) forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio, impiegati da istituzioni dello Stato (allegato F, punto 23);

6) forniture, traformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazione di navi da guerra (allegato F, punto 25).

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.
[3] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[4] GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.
[5] GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 164.

*Articolo 3*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1990.

*Per la Commissione*
Peter SCHMIDHUBER
*Membro della Commissione*